



COMUNE DI CAMPODIMELE

Il paese della longevità

(PROVINCIA DI LATINA)

DETERMINAZIONE N. 19

DEL **10-02-2025**

N. 45 del Registro Generale del 10-02-2025

SERVIZIO	AREA 3 "Territorio ed Ambiente"
----------	--

OGGETTO	ISTITUZIONE DELLA "COMMISSIONE AGRARIA", PREVISTA DALL' ART. 57 DELLA L.R. 38/99 COME MODIFICATO DALLA L.R. N. 8 DEL 17.03.2003 e ss.mm.ii .APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E MODELLO DI DOMANDA.
---------	--

AREA 3 - "Pianificazione, Gestione urbanistica e Paesaggistica" IL CAPO AREA 3

Richiamato il Decreto Sindacale n.05 del 17.07.2024, con il quale viene conferito all'arch. **Andrea Raso** l'incarico di Responsabile **dell'Area 3 "Territorio e Ambiente"** del Comune di Campodimele;

Premesso che:

- con la Legge Regionale n° 38 del 22 dicembre 1999 venivano stabilite le norme sul governo del territorio;
- con Legge Regionale n° 8 del 17/03/2003 veniva modificata la legge n° 38 del 22/12/1999 relativamente alla parte concernente gli indirizzi per la redazione degli strumenti urbanistici (capo primo) con riferimento alla tutela e disciplina agro-forestale del suolo (titolo IV);

- con l'art. 20 della L.R. n° 12 del 10/08/2016 pubblicata sul B.U.R.L. n° 64 S.O. n° 2 del 11/08/2016, veniva modificata la legge n° 38 del 22/12/1999 e che con la L.R. n° 17 del 31/12/2017 venivano apportate ulteriori modifiche;
- la citata Legge Regionale n° 38/99 come novellata da ultimo dalla Legge n° 17/2016, con gli artt. 51,52,53 bis, detta la disciplina concernente la redazione degli strumenti urbanistici nelle zone agricole. Con i successivi articoli 54,55,56,57 bis e 58, detta la disciplina per l'edificazione in zona agricola, prevedendo:
 - che l'art. 54, disciplina le trasformazioni urbanistiche in zona agricola e definisce nel rispetto degli articoli 55,57 e 57 bis e dei regolamenti, le attività consentite nelle zone agricole;
 - che l'art. 55, fermo restando l'obbligo di precedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, stabilisce che la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria per l'esercizio delle attività di cui all'art. 54 comma 2, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 57 e 57 bis. Il comma 5 e 6 dello stesso art. 55, stabilisce i criteri per individuare l'unità aziendale minima e le caratteristiche degli annessi agricoli;
 - che l'art. 57 stabilisce che i Coltivatori Diretti (CD), così come definiti dagli articoli 1 e 2 della L. 1047/1957 e gli Imprenditori Agricoli a titolo Principale (IAP), singoli o associati, così come definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004, possono presentare al Comune un Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) per l'attuazione dei programmi di sviluppo delle aziende agricole, che previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzia la necessità di derogare alle prescrizioni urbanistiche come elencate nel comma 2 rubricato: ".....omissis.....2. Il P.U.A. deve indicare i risultati aziendali che si intendono conseguire ed è richiesto per: a) *la demolizione e ricostruzione anche con sagoma diversa e la delocalizzazione all'interno della stessa azienda agricola degli edifici legittimi esistenti con l'obbligo di non superare le superfici lorde utili e di non modificare le destinazioni d'uso esistenti; b) la deroga all'altezza degli annessi agricoli di cui all'art. 55, comma 7 [ndr comma 6] esclusivamente per comprovate esigenze tecniche; c) la deroga alle dimensioni del lotto minimo per gli annessi agricoli di cui all'articolo 55, comma 7 [ndr comma 6] e comunque nel rispetto dell'unità minima aziendale; d) la deroga agli indici per gli annessi agricoli di nuova edificazione di cui all'articolo 55, comma 7 [ndr comma 6] e comunque nel rispetto delle dimensioni del lotto minimo, esclusivamente per valide e motivate esigenze di sviluppo delle attività agricole di cui all'articolo 54, comma 2, lettera a); e) la realizzazione di strutture a scopo abitativo";*

Preso atto che l'art. 57, comma 2 della L.R. 38/99 come modificato dalla L.R. N. 8 del 17.03.2003 e ss.mm.ii. dispone che " Il PUA è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali, ed è sottoposto al preventivo parere della commissione edilizia comunale, integrata da un dottore agronomo forestale o da un perito agrario ovvero, in caso di mancata istituzione della commissione edilizia, al preventivo parere di una commissione, nominata dal comune, di cui fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari. Tale parere riguarda, in particolare:

- a) la verifica dei presupposti agronomici e/o forestali;
- b) la verifica degli aspetti paesistico - ambientali ed idrogeologici;
- c) la verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovra ordinati generali e di settore";

Ritenuto necessario, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 57 della L.R. 38/99 come novellata dalla Legge Regionale 17/2016, procedere all'istituzione di una commissione agraria composta da un Rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni Dottori Agronomi Forestali o Periti Agrari, per la formazione della "Commissione Agraria" nominata dal Comune (comma 2, art. 57 L.R. 38/1999 come modificato dalla L.R. 8/2003) e che si ritiene altresì necessario predisporre un apposito Avviso Pubblico per la selezione dei suddetti componenti;

Richiamata la delibera di giunta comunale n.4 del 04.02.2025 ad oggetto: "Istituzione della "Commissione Agraria" del comune di Campodimele, ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 38 del 22.12.1999, come modificato dalla L.R. n. 8 del 17.03.2003 e s.m.i. Atto di indirizzo";

Preso atto che la Commissione P.U.A., ai sensi dell'art. 57 della L.R. n. 38/99, così come modificato dalla L.R. n. 12/2016 e successive modifiche e integrazioni, è chiamata a esprimere parere obbligatorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione nell'esercizio delle funzioni previste dal predetto articolo."

Visto che la predetta vigente Legge Regionale stabilisce la composizione e il funzionamento della Commissione comunale;

Atteso che il Comune di Campodimele non possiede internamente al proprio organico le figure professionali necessarie alla composizione della Commissione P.U.A.;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Campodimele deve garantire la formulazione di pareri sui Piani di Utilizzazione Aziendale ai sensi dell'art. 57 e 57 bis della L.R. n. 38/99, modificata dalla L.R. n. 8 del 17 marzo 2003;

Dato Atto che, per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente;

Ritenuto doveroso e urgente provvedere in merito assumendo idoneo impegno di spesa;

Vista la delibera di C.C. n. 34 del 28.12.2024, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2025/2027 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.110 d.lgs. n.118/2011)";

Visto:

- l'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;
- il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di contabilità;
- il d.lgs. 267/2010 e successive modifiche e integrazioni;

D E T E R M I N A

- 1. Che le premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di approvare** l'allegato avviso pubblico avente ad oggetto il "Conferimento di incarico per il reperimento di n.2 (due) figure professionali e n.2 (due) supplenti, per il parere preventivo da esprimere nella Commissione esaminatrice ai P.U.A. (Piano di Utilizzazione Aziendale) di cui alla L.R. 38/99 art. 57 e s.m i., Allegato "A", che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 3. Di approvare** l'allegato modulo di domanda per la richiesta di partecipazione al suddetto avviso Allegato "B", che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 1. Di dare atto** che ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000, il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell'assunzione del parere di regolarità contabile del responsabile del servizio;
- 2. Di dare atto** che il suddetto avviso e relativi allegati saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line del Comune di Campodimele;

- 3. Di dare atto** che si adempie agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 del D.Lgs. nr. 33/2013 e all'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 e ss. mm. e ii.;
- 4. Di attestare** che in relazione al presente atto non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 della L. n. 241/1990 ed all'art. 1, comma 9 lettera e) della L. n. 190/2012 e ss. mm. e ii.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Andrea Raso

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CAMPODIMELE

Il paese della longevità

(PROVINCIA DI LATINA)

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 10-02-2025

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA "COMMISSIONE AGRARIA", PREVISTA DALL' ART. 57 DELLA L.R. 38/99 COME MODIFICATO DALLA L.R. N. 8 DEL 17.03.2003 e ss.mm.ii .APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E MODELLO DI DOMANDA.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'Ufficio,

SI ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 10-02-2025, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Campodimele lì 10-02-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Arch. Raso Andrea

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.